



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 19/02/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'AZIENDA SPECIALE DI CONCESIO.

L'anno 2014, addì diciannove del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Qualifica	Presenza
RETALI STEFANO	SINDACO	SI
TRONCATTI DOMENICA	VICE SINDACO	SI
BELLERI GIAMPIETRO	ASSESSORE	SI
MOSCATELLI ELIO	ASSESSORE	SI
POINELLI RENATO	ASSESSORE	SI
REBECCHI LUCA	ASSESSORE	SI
RIZZINI ENRICA	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, **Dott.ssa Dora Cicalese**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, **Dott. Stefano Retali**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'AZIENDA SPECIALE DI CONCESIO.

Riferisce l'Assessore delegato ai Servizi Sociali – Pari Opportunità Sig.ra Domenica Troncatti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30/12/2001 è stata approvata la trasformazione della gestione della Casa di Riposo attraverso l'istituzione dell'Azienda Speciale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 28/11/2001 è stato approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/06/2002 la gestione del servizio di asilo nido era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/09/2002 al 31/08/2004; con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 07/07/2004 la sopra citata gestione era stata rinnovata, per il periodo dal 01/09/2004 al 30/06/2009, in capo all'Azienda Speciale; con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 14/10/2009 si è effettuato, in capo all'Azienda Speciale Comune di Concesio, un ulteriore rinnovo della gestione del servizio di asilo nido, fino al 30/06/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 28/08/2002 la gestione del servizio di trasporto anziani e disabili era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/09/2002 al 31/08/2004; con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2004 la sopra citata gestione era stata rinnovata per il periodo dal 01/09/2004 al 30/06/2009; con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 14/10/2009 si è proceduto ad un ulteriore rinnovo, in capo a detta Azienda, del servizio di trasporto anziani e disabili fino al 30/09/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/12/2003 la gestione del servizio di assistenza domiciliare era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/02/2004 al 01/02/2006; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/01/2006 la sopra citata gestione era stata rinnovata per il periodo dal 01/02/2006 al 30/12/2009; con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 16/12/2009, la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stata rinnovata, in capo all'Azienda Speciale Comune di Concesio, fino al 30/09/2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 29/12/2010 è stata affidata, all'Azienda Speciale, la gestione delle palestre, del bocciodromo di via A. Moro e delle attività sportive da svolgere presso la struttura Pala 53" a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 29/12/2010 è stata affidata, all'Azienda Speciale, la gestione della sala prove musicali sita presso il centro sportivo Aldo Moro a decorrere dal 1 gennaio 2011;

RICHIAMATO l'art. 26 dello Statuto dell'Azienda Speciale che prevede che, tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda Speciale, vengano stipulati contratti di servizio;

RILEVATO CHE l'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che, i rapporti tra il Comune e l'Azienda Speciale, siano disciplinati da un apposito contratto di servizio e che il Comune debba provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

PRESO ATTO della necessità di disciplinare, con un unico contratto di servizio, i vari servizi affidati, prevedendo altresì di uniformare la durata di ogni affidamento stabilendo una durata a tempo indeterminato, salvo recesso delle parti per giusta causa;

RITENUTO necessario provvedere quindi all'approvazione della bozza di contratto di servizio, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la bozza di contratto di servizio tra il Comune di Concesio e l'Azienda Speciale di Concesio, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Daniela Zanardelli al quale compete l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Stefano Retali

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 26/02/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs n. 267 del 18/08/00.

Concesio, li 26/02/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Dora Cicalese

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Concesio, 26/10/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Elena Ponzoni



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria
www.comune.concesio.brescia.it

- **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'AZIENDA SPECIALE DI CONCESIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 - bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Concesio, li 17/02/2014

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Daniela Zanardelli



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Servizio Segreteria
www.comune.concesio.brescia.it

- **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'AZIENDA SPECIALE DI CONCESIO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime **FAVOREVOLE** in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Concesio , li 18/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa Elena Ponzoni

CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COMUNE DI CONCESIO E L'AZIENDA SPECIALE DI CONCESIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 30/12/2001 è stata approvata la trasformazione della gestione della Casa di Riposo attraverso l'istituzione dell'Azienda Speciale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 28/11/2001 è stato approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/06/2002 la gestione del servizio di asilo nido era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/09/2002 al 31/08/2004; con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 07/07/2004 la sopra citata gestione era stata rinnovata, per il periodo dal 01/09/2004 al 30/06/2009, in capo all'Azienda Speciale; con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 14/10/2009 si è effettuato, in capo all'Azienda Speciale Comune di Concesio, un ulteriore rinnovo della gestione del servizio di asilo nido, fino al 30/06/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 28/08/2002 la gestione del servizio di trasporto anziani e disabili era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/09/2002 al 31/08/2004; con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30/06/2004 la sopra citata gestione era stata rinnovata per il periodo dal 01/09/2004 al 30/06/2009; con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 14/10/2009 si è proceduto ad un ulteriore rinnovo, in capo a detta Azienda, del servizio di trasporto anziani e disabili fino al 30/09/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/12/2003 la gestione del servizio di assistenza domiciliare era stata affidata all'Azienda Speciale Comune di Concesio per il periodo dal 01/02/2004 al 01/02/2006; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/01/2006 la sopra citata gestione era stata rinnovata per il periodo dal 01/02/2006 al 30/12/2009; con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 16/12/2009, la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stata rinnovata, in capo all'Azienda Speciale Comune di Concesio, fino al 30/09/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2010, sono state apportate modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale Comune di Concesio che prevede, all'art. 2, l'affidamento, all'Azienda Speciale, della gestione dei seguenti servizi:
 - Residenza Sanitaria Assistenziale;
 - Centro diurno integrato;
 - Assistenza domiciliare;
 - Comunità famiglia, alloggi protetti e altre formule organizzative finalizzate a offrire risposte abitative, assistenziali e sanitarie prevalentemente alla popolazione anziana;
 - Asilo Nido;
 - Centro ricreativo per minori;
 - Trasporto disabili e anziani;

- Servizio lavanderia e servizi di igiene personale;
- Interventi vari di formazione, informazione, educazione sanitaria, medicina preventiva, igiene, anche alimentare e profilassi;
- Organizzazione e gestione di impianti e strutture comunali a carattere sportivo e sociale;
- Altri servizi alla persona, socio-educativi, socio culturali e socio-assistenziali, individuati dall'Amministrazione Comunale.

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 29/12/2010 è stata affidata, all'Azienda Speciale, la gestione delle palestre, del bocciodromo di via A. Moro e delle attività sportive da svolgere presso la struttura Pala 53” a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 29/12/2010 è stata affidata, all'Azienda Speciale, la gestione della sala prove musicali sita presso il centro sportivo Aldo Moro a decorrere dal 1 gennaio 2011;

Richiamato l'art. 26 dello Statuto dell'Azienda Speciale che prevede che, tra l'Amministrazione comunale e l'Azienda Speciale, vengano stipulati contratti di servizio nei quali sono concordati reciprocamente:

- a) gli impegni programmatici dell'Azienda circa lo sviluppo degli standard qualitativi dei servizi erogati anche al fine di contenere le revisioni tariffarie, le modalità di erogazione dei servizi, le iniziative di integrazione, razionalizzazione, promozione dei servizi medesimi;
- b) gli impegni dell'Azienda in ordine al contributo finanziario da riconoscere all'Amministrazione comunale a titolo di interesse sul capitale di dotazione, di canone di concessione sui beni del demanio o patrimonio comunale e di eventuale utile di esercizio;
- c) gli impegni dell'Amministrazione comunale per il conferimento di capitale di dotazione in denaro o in beni immobili di interesse aziendale;

Richiamato l'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la necessità di disciplinare, con un unico contratto di servizio, i vari servizi affidati;

CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto di servizio.

Oggetto del presente contratto è la regolamentazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e l'Azienda Speciale Comune di Concesio, conseguenti

all'affidamento, all'Azienda stessa, della gestione dei seguenti servizi che devono essere privi di rilevanza economica:

- Residenza Sanitaria Assistenziale;
- Centro diurno integrato;
- Comunità alloggio;
- Assistenza domiciliare;
- Asilo Nido;
- Centro ricreativo estivo diurno;
- Trasporto disabili e anziani;
- Organizzazione e gestione di impianti e strutture comunali a carattere sportivo e sociale;
- Sala musica.

Art. 2 – Carattere dei servizi, standard e obiettivi.

1. I rapporti tra l'Azienda e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla “Carta dei Servizi”, documento allegato al presente contratto, quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta deve assicurare l'informazione all'utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.
2. I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi servizi pubblici; pertanto la loro erogazione da parte dell'Azienda Speciale dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa. L'Azienda si impegna ad erogare le prestazioni ed i servizi nel pieno rispetto della normativa che li regola e della deontologia professionale degli operatori addetti, nonché secondo i principi di eguaglianza degli utenti, imparzialità, obiettività, continuità e regolarità dell'attività. L'Azienda, nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie possedute, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - sviluppare un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, per raggiungere un livello qualitativo idoneo a garantire la soddisfazione dell'Utente;
 - offrire a tutto il personale la disponibilità delle risorse organizzative e tecniche necessarie ad un corretto esercizio delle proprie competenze;
 - valorizzare le risorse umane, accrescendo la professionalità degli operatori attraverso interventi di formazione per il possesso di conoscenze teoriche aggiornate, di abilità tecniche e/o manuali, di capacità comunicative e relazionali;
 - garantire agli utenti uguaglianza, imparzialità, continuità del servizio, diritto di scelta e partecipazione, rispetto dei tempi;
 - misurare la qualità percepita in un'ottica di miglioramento e piena soddisfazione degli Ospiti e delle loro famiglie.

3. L'Azienda s'impegna ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "Carta dei Servizi". Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune. L'Azienda s'impegna, altresì, a recepire tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il Comune dovesse richiedere.
4. L' Azienda si impegna a vigilare sul personale impiegato nei servizi affidati al fine di garantire alti livelli di qualità;
5. L' Azienda si impegna a stipulare i contratti di assicurazione per la responsabilità civile in merito ai servizi affidati.

Art. 3 – Durata degli affidamenti

1. La durata dell'affidamento dei seguenti servizi è a tempo indeterminato, salvo recesso delle parti per giusta causa:

- comodato uso gratuito dell'immobile sito in via C. Battisti n. 72, sede della RSA, del centro diurno e della comunità alloggio;
- gestione del servizio di asilo nido;
- gestione del servizio di trasporto anziani e disabili;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- gestione del servizio centro ricreativo estivo diurno;
- gestione impianti sportivi, palestre, bocciodromo;
- gestione sala prove musica.

Le precedenti deliberazioni con le quali erano state stabilite diverse date di scadenza, si intendono revocate con l'atto di approvazione del presente contratto.

CAPO II: Responsabilità, competenze ed obblighi dell'azienda.

Art. 4 – Disciplina generale degli affidamenti

1. Con l'affidamento, l'Azienda è unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione dei servizi sopra indicati, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.
2. L'Azienda è, pertanto, unica responsabile dell'organizzazione delle attività finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. L'attività dell'Azienda sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'Azienda assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali ecc. inerenti alla gestione dei servizi.

3. In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, l'Azienda si impegna, distintamente per ogni servizio affidato, a garantire le prestazioni indicate negli articoli seguenti del presente capo.

Art. 5 – Competenze, finalità ed obblighi della gestione Residenza Sanitaria Assistenziale, Centro Diurno Integrato, Comunità Alloggio

1. La gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale, del Centro Diurno Integrato e della Comunità Alloggio, deve perseguire le seguenti finalità:

- 1) porre al centro della propria azione i bisogni della persona anziana e della sua famiglia. Si impegna affinché il “ prendersi cura” dell'anziano non si esaurisca nel solo accudimento, ma diventi attenzione effettiva ed efficace a tutte le dimensioni della persona: fisica, psicologica e spirituale;
- 2) fornire un servizio caratterizzato dall'efficacia delle prestazioni socio-sanitarie, dall'umanizzazione del modello assistenziale e dall'efficienza dei processi organizzativi, nel rispetto della dignità della persona, dei vincoli legislativi, valorizzando le risorse interne (dipendenti, collaboratori, volontari) ed esterne (fornitori), al fine di garantire la qualità del servizio erogato;
- 3) fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e riabilitative alle persone anziane al fine di ottenere il massimo recupero funzionale, contenere il grado di disabilità, prevenire le complicanze;
- 4) favorire la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio e/o nell'ambito familiare attraverso il servizio di Centro Diurno Integrato;
- 5) mantenere una costante apertura al territorio e valorizzare la presenza del volontariato e di tutte le risorse presenti nella comunità, al fine di favorire la familiarizzazione delle cure e un'organizzazione dei servizi centrata sui bisogni degli anziani e della famiglia;
- 6) promuovere tutte le iniziative idonee a garantire un'adeguata assistenza ai pazienti affetti da demenza, garantendo la necessaria protezione senza dover ricorrere a limitazioni della libertà e, nel contempo, garantire la privacy e la tranquillità degli altri ospiti;
- 7) promuovere attività di animazione per piccoli gruppi e interventi personalizzati in un clima di carattere domestico alberghiero, al fine di evitare una medicalizzazione complessiva del bisogno e promuovere condizioni di vita dignitosa;
- 8) rispondere ai bisogni di socializzazione e di incontro attraverso attività culturali, formative ed informative, ricreative e assistenziali che favoriscano la comunicazione e le relazioni sociali non solo orizzontalmente, tra anziani, ma anche tra anziani ed adulti e tra anziani e giovani, in collaborazione con gli Assessorati competenti;

- 9) ricercare nuove adeguate modalità assistenziali atte a garantire la qualità di vita degli Ospiti;
- 10) conseguire una precisa valutazione dei bisogni della popolazione anziana residente sul territorio, attraverso ricerche e indagini specifiche, al fine di fornire il giusto ammontare di servizi e sostegni, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Concesio;
- 11) definire, per l'insieme dei compiti che le sono affidati, un “sistema di qualità” tale da consentire l'erogazione di servizi qualitativamente elevati senza incidere in modo significativo sulle revisioni tariffarie e garantendo che i servizi affidati siano svolti da personale idoneo e competente per lo specifico servizio.

Art. 6 – Competenze, finalità ed obblighi della gestione del Servizio di Assistenza domiciliare

1. L'Azienda gestisce il Servizio di Assistenza domiciliare con il fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica e di facilitare il mantenimento delle relazioni che la perdita di autosufficienza può ridurre, attraverso il servizio di assistenza domiciliare.
2. Nell'ambito dei servizi di Assistenza domiciliare, l'Azienda Speciale si impegna a garantire, in particolare, le seguenti prestazioni:
 - a) aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene personale totale o parziale, vestizione e quant'altro necessari alla cura della persona, aiuto nell'assunzione dei pasti e nella deambulazione, accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie e per prestazioni sanitarie o per il mantenimento di rapporti parentali, amicali o di vicinato);
 - b) aiuto per il governo della casa (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria, preparazione dei pasti e spese) nei casi di emarginazione sociale;
 - c) prestazioni di aiuto personale concernenti interventi rivolti ad utenti disabili in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, atti a facilitarne l'autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale e di fruizione di spazi di vita e di relazione comuni;
 - d) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e non rientrino nelle specifiche competenze del personale sanitario. Si tratta di attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza diretta alla persona (es. mobilitazione dell'utente);

- e) collaborazione con il servizio infermieristico erogato da altri soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa (segnalazioni agli infermieri, aiuto nella somministrazione dei farmaci e nelle medicazioni, ecc.);
- f) prestazioni di segretariato sociale;
- g) interventi per favorire la socializzazione dell'assistito, mediante il coinvolgimento di vicini e parenti;
- h) accompagnamento della persona parzialmente autosufficiente (presso il medico, uffici vari e parenti) nell'ambito del territorio comunale;
- i) sostegno rivolto alla comprensione e all'ascolto delle difficoltà delle persone, con segnalazione all'assistente sociale comunale;
- j) valutazione della condizione fisica e psicologica delle persone, al fine di sollecitare anche l'intervento di altri operatori;
- k) trasporto di persone anziane e/o disabili presso la Residenza Sanitaria assistenziale di Concesio per l'utilizzo del bagno assistito;
- l) ritiro e consegna della biancheria presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Concesio

Art. 7 – Competenze, finalità ed obblighi della gestione del Servizio di Trasporto

1. L'Azienda, in base alle direttive rese dall'Amministrazione Comunale, organizza e fornisce il servizio di trasporto, con idoneo mezzo, dalla propria abitazione e viceversa ad anziani e disabili rispettivamente presso il Centro diurno integrato, con sede in Via Battisti 72, e i servizi semi-residenziali presenti sul territorio (CSE e CDD) facendosi carico dei bisogni della persona accompagnata.

Art. 8 – Competenze, finalità ed obblighi del Servizio di Asilo Nido

1. L'Azienda garantisce l'erogazione del servizio socio-educativo finalizzato a rispondere al bisogno di socializzazione e di armonioso sviluppo psicologico e fisico del/la bambino/a, sostenendo l'azione educativa svolta dalla famiglia.
2. In particolare, il servizio dovrà farsi carico di:
 - a) supportare ed integrare l'azione educativa delle famiglie nell'ambito di un progetto educativo integrato, con particolare riguardo ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano impegnati nell'attività lavorativa;
 - b) promuovere l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del/la bambino/a;
 - c) favorire una graduale e positiva socializzazione dello/a stesso/a.

Art. 9 – Competenze finalità ed obblighi del Centro ricreativo estivo diurno

1. L'Azienda può organizzare, nel periodo estivo, il servizio di CRED per minori dai 3 ai 6 anni per soddisfare le esigenze di gioco e socializzazione dei bambini e sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita familiare e lavoro.

Art. 10 – Competenze, finalità ed obblighi nella gestione degli impianti sportivi e della sala prove musica

1. L'Azienda è affidataria: dell'organizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte delle associazioni presenti sul territorio in conformità al Regolamento approvato dall'Amministrazione comunale.
2. Attraverso apposita Convenzione, l'Azienda provvede alla gestione del bocciodromo comunale di Via Aldo Moro n. 23.
3. La gestione degli impianti sportivi deve assumere spiccate finalità educative e sociali; i rapporti con l'Azienda Speciale, rispetto a tutto ciò che concerne gli impianti sportivi, le palestre e il bocciodromo sono in capo all'ufficio tecnico comunale.
4. L'Azienda, inoltre, vigila sul corretto utilizzo della sala prove musicale da parte dei gruppi musicali per favorire l'espressione musicale personale e di gruppo.

CAPO III: Responsabilità, competenze ed obblighi del Comune

Art. 11 – Obblighi del Comune.

1. Il Comune, al fine di consentire l'adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
 - corrispondere le somme necessarie a copertura dei costi sociali come sancito dal D.lgs 267/00. Per l'integrazione dei costi sociali dei servizi a carattere esclusivamente sociale (ricoveri in azienda speciale, CDI, utenti esterni, trasporto, asilo nido, cred ed assistenza domiciliare), provvederà l'ufficio Servizi alla Persona. Per l'integrazione dei costi sociali

relativi alla gestione del servizio sport, bocciodromo e sala musica, provvederà invece l'ufficio Tecnico comunale.

- favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati;
- concedere all'Azienda in comodato gratuito:
 - l'immobile sito in via C. Battisti n. 72, escluso il Centro Unico di Cottura, per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
 - gli automezzi destinati al servizio di trasporto anziani e disabili:
 - Fiat Ducato targa BB512JR
 - Fiat Scudo targa BS101AA
- concedere all'Azienda in comodato gratuito gli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale destinati all'espletamento del servizio di assistenza domiciliare:
 - Fiat Panda targa BW828ND
 - Fiat Panda targa AA472GF
- concedere l'utilizzo gratuito dei locali siti presso il centro culturale e delle palestre site presso le scuole per lo svolgimento delle attività sportive;
- provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale concessi in comodato gratuito all'Azienda Speciale secondo quanto sancito dal codice civile;
- provvedere al pagamento delle utenze per il servizio di riscaldamento dei locali siti presso il bocciodromo comunale, nel rispetto di quanto contenuto nel contratto stipulato tra Azienda Speciale e gestore del bocciodromo, e delle palestre site presso il centro culturale e presso le scuole comunali;
- provvedere al pagamento delle utenze di energia elettrica ed acqua dell'immobile sito in via C. Battisti n. 72, nonché delle palestre site presso gli edifici scolastici e il centro culturale;
- provvedere pro-quota al rimborso del costo dei cuochi per la preparazione dei pasti inerenti all'appalto del servizio di ristorazione.

Art. 12 – Indirizzi, vigilanza e controlli

1. Gli indirizzi del Comune sono emanati secondo quanto stabilito dall'art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto aziendale.
2. Il Comune esercita le attività di controllo come definite dall'art. 6, comma 1, ultima parte, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, e secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, dello Statuto aziendale.

3. Per l'esercizio dei controlli, si rinvia a quanto definito nel Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2013.
4. L'Azienda collabora alle attività previste ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo attivando le conseguenti procedure e fornendo al Comune le informazioni necessarie, o comunque richieste, dai soggetti comunali che verranno, allo scopo, comunicati al Presidente dell'Azienda, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto aziendale.

CAPO IV: Rapporti economici e finanziari ed obblighi contabili

Art. 13 – Rapporti economici e finanziari. Regole generali

1. Il patrimonio dell'Azienda è conferito come indicato all'art. 20 dello Statuto aziendale. Ogni altro conferimento deve essere concordato formalmente tra le parti e finanziato dal Comune nei limiti delle proprie disponibilità. Per ogni nuovo conferimento verranno stabilite le condizioni di remunerazione del capitale investito dal Comune, ovvero da questo concesso in comodato. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. All'Azienda è devoluta la titolarità delle rette dovute dagli utenti, ad eccezione delle rette dovute dagli utenti per l'asilo nido, che sono direttamente rimosse ed incassate dal gestore del servizio. Il Comune determina la retta, previa proposta dell'Azienda, ed è tenuto a farsi carico dei costi sociali ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000, come indicati, per ogni centro di costo relativo ai servizi affidati, nel bilancio aziendale.
3. Ogni trasferimento o corrispettivo finanziario erogato dal Comune all'Azienda deve essere previamente documentato, sia che esso avvenga per i motivi previsti dall'art. 23 dello Statuto aziendale, sia per ogni altro motivo. La documentazione deve essere allegata ai pertinenti atti. E' vietata l'erogazione di fondi del Comune a semplice ripiano risultante da perdite del bilancio aziendale.
4. Nel corso dell'esercizio, e segnatamente nei tempi previsti dagli articoli 147-quinques, 175, comma 8, e 193, comma 2, del T.U. 267/2000, su iniziativa del responsabile del servizio finanziario del Comune e con la partecipazione del competente soggetto aziendale, si procede alla verifica della congruità degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunale rispetto ai costi sostenuti dall'Azienda e che, secondo il presente atto, la stessa ha diritto di chiedere al Comune.
5. Alla fine di ogni esercizio, al rendiconto del Comune ed al bilancio di esercizio dell'Azienda di cui all'art. 28 dello Statuto aziendale deve essere allegata una nota informativa, vistata dal rispettivo organo di revisione, con la verifica dei debiti e dei crediti reciproci, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012.

Art. 14 – Rapporti economici relativi ai singoli servizi affidati

1. I costi di gestione degli automezzi di cui al precedente art.11 sono a carico dell'Azienda, con esclusione del bollo e dell'assicurazione R.C. Auto, che rimangono di competenza del Comune. L'Azienda deve, inoltre:

- a) farsi carico della manutenzione ordinaria della parte di immobile conferito in comodato ed utilizzato dall'Azienda medesima;
- b) provvedere alla liquidazione delle utenze elettriche e relative all'immobile di via C. Battisti n.72 in base al rendiconto presentato dal Comune.

2. L'Azienda deve inoltre farsi carico dei costi relativi a:

ASILO NIDO

- Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura dell'Asilo Nido sita in Via Pascoli n.10 di proprietà dell'Azienda Speciale;
- riscaldamento, acqua, gas;
- dotazione giochi esterni e arredi
- le spese telefoniche e le utenze dei vari servizi e la tassa sui rifiuti comunque denominata.

RSA

- Manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Via Battisti n. 72 utilizzato dall'Azienda stessa;
- Spese telefoniche;
- Spese per consumi elettrici, utenze per riscaldamento e acqua ripartite secondo il rendiconto predisposto dal Comune su percentuali di ripartizione definite da accordi fra il Comune (ufficio ragioneria) e l'Azienda medesima

BOCCIODROMO

- Manutenzione ordinaria dell'immobile sito in Via Aldo Moro;
- spese per consumi elettrici ed energetici a carico dell'Azienda speciale, come previsto nel contratto tra Azienda e gestore;
- imposte, tasse, spese telefoniche, gas uso domestico e acqua a carico del gestore come sancito nel contratto tra l'Azienda medesima e il gestore della struttura;
- Spese per utenze riscaldamento, ripartite secondo il rendiconto predisposto dal Comune e su percentuali di ripartizione definite da accordi fra il Comune (ufficio ragioneria) e l'Azienda medesima;

PALESTRE

- Spese per consumi elettrici, utenze per riscaldamento e acqua ripartite secondo il rendiconto predisposto dal Comune su percentuali di ripartizione definite da accordi fra il Comune (ufficio ragioneria) e l'Azienda medesima

SALA DELLA MUSICA

- Manutenzione ordinaria dell'immobile immobile sito in Via Aldo Moro;
- Utenze elettriche

Art. 15 – Conto consolidato

1. L'Azienda partecipa alla formazione del bilancio e del conto consolidato del Comune con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, ai sensi del comma 4 dell'art. 147-quater del T.U. 267/2000, con le modalità indicate dal d.lgs. 118/2011 e dal DPCM 28 dicembre 2011.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'Azienda fornisce al Comune ogni elemento e dato utile, o comunque richiesto.

Art. 16 – Patto di stabilità interno

1. L'Azienda, in quanto gestisce esclusivamente servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, ai sensi dell'art. 114 comma 5-bis T.U. 267/2000, introdotto dalla art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, non è soggetta al Patto di stabilità interno.
2. Il Direttore dell'Azienda deve certificare, prima dell'inizio di ogni esercizio, che l'Azienda gestisce esclusivamente i servizi privi di rilevanza economica che le sono stati affidati e che non ha in essere pratiche che possono essere qualificate elusive del Patto di stabilità interno. La certificazione va trasmessa al Comune.

CAPO V: Adeguamento alla normativa statale

Art. 17 – Piano di contenimento delle spese di funzionamento

1. L'Azienda, per i servizi affidati, dovrà adottare un Piano triennale come specificato al precedente articolo 3, di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2, commi 594, 595 e 596, della Legge 244/2007, nelle parti ad essa applicabili.
2. A consuntivo annuale, l'Azienda trasmette al Comune una relazione circa l'attuazione del Piano di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il Piano medesimo è pubblicato a cura della segreteria comunale sul proprio sito con le modalità indicate al comma 598 dell'art. 2 della Legge 244/2007.

Art. 18 – Disposizioni sul personale dipendente e sull'affidamento di incarichi esterni

1. Nelle assunzioni di personale di cui all'art. 18 dello Statuto aziendale, l'Azienda osserva le norme dettate dall'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
2. L'assunzione di personale da parte dell'Azienda è sottoposto alla preventiva approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006.
3. L'Azienda provvede alla valutazione del personale secondo le disposizioni contrattuali del comparto.
4. L'affidamento di incarichi esterni di studio, di ricerca e di collaborazione deve avvenire secondo le norme previste dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001, come indicato nel parere della Corte dei Conti Lombardia n. 350/2010. A tal fine l'Azienda approva un Programma annuale e provvede alla pubblicazione dei contratti di incarico sul proprio sito.

Art. 19 – Prevenzione della corruzione

1. Al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni di corruzione, l'Azienda provvede all'approvazione del Piano triennale previsto dalla Legge 190/2012; l'Azienda provvede inoltre alla sua pubblicazione sul proprio sito ed alla sua trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Il Piano di cui al precedente comma 1 del presente articolo deve essere trasmesso al Comune.

CAPO VI: Norme finali

Art. 20 – Norme di chiusura e rinvii.

- Il Comune ha la possibilità di revocare l'affidamento della gestione dei servizi all'Azienda a proprio insindacabile giudizio nel caso ciò si renda necessario per la tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione dei servizi medesimi.
- Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere approvata solo in forma scritta.
- Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003;
- Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 19.3.1990, n. 55, le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità previste dall'articolo 32 *quater* del Codice penale;
- Per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 163/2006, per quanto compatibili con la natura ed i contenuti del contratto.



Azienda Speciale
“Comune di Concesio”



Comune di Concesio
provincia di Brescia

Si allega la Carta dei Servizi

Concesio,

Per il Comune

Per l'Azienda Speciale